

N. 00766/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2011, proposto da:
Arpex Accessori di Musti Cataldo s.n.c., rappresentata e difesa
dall'avv.to Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri,
in Bari, via Venezia n. 14;

contro

Comune di Barletta;

per l'annullamento

del diniego sostanziale formatosi sull'istanza di accesso agli atti
presentata in data 5 ottobre 2011 dalla ricorrente, solo formalmente
accolta, e, quindi, per la condanna del Comune di Barletta a
consentire effettivamente l'accesso richiesto con la suddetta istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 116 c. 4 cod. proc. amm. secondo cui i ricorsi in materia di accesso sono decisi con sentenza in forma semplificata;

Relatore il dott. Paolo Amovilli;

Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore avv.to Marco Palieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- in data 5 ottobre 2011, la società ricorrente ha richiesto al Comune di Barletta di acquisire copia delle tavole grafiche approntate dai progettisti incaricati di cui alle note del 29 marzo 1999 e 19 aprile 1999, nell'ambito del procedimento di formazione della variante di adeguamento del PRG comunale del 1971, approvata con del. GR n. 564/2003, rappresentando a tal fine di avervi interesse in qualità di parte di contenziosi pendenti innanzi a questo Tribunale (RG 1787 e 1788/2010) contro proprietari finitimi, inerenti la realizzazione di opere di viabilità provvisoria;

- il suddetto Comune ha formalmente accolto con nota del Settore Edilizia Pubblica e Privata prot. 62542 del 21 ottobre 2011 l'istanza di accesso, precisando tuttavia che la documentazione in oggetto risultava in possesso dell'Ufficio comunale piani e programmi urbanistici; a sua volta il Dirigente di quest'ultimo ufficio, affermava di non detenerla, essendo nella disponibilità del Settore edilizia;

- il Comune di Barletta, al di là del formale positivo riscontro dell'istanza di accesso, non ha in realtà consentito alla ricorrente di acquisire copia delle descritte tavole grafiche, a causa del descritto comportamento degli uffici comunali;

Considerato che:

- la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti, a fronte del quale nessuna rilevanza assume il "rimpallo" tra i diversi uffici in merito al reperimento della documentazione, non avendo al riguardo l'istante alcun onere di conoscenza dell'ufficio in cui è materialmente detenuto il documento di cui si chiede ostensione, tanto più se si tiene conto che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la richiesta formale di accesso presentata ad Amministrazione "anche diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa trasmessa a quella competente" (Consiglio di Stato sez V 26 febbraio 2010, n. 1150);

- che pertanto, condividendo la prospettazione della ricorrente, sull'istanza del 5 ottobre 2011 si è formato un sostanziale provvedimento tacito di diniego, non avendo l'Amministrazione garantito, come suo obbligo, l'accesso;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con condanna del Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Barletta di consentire alla ricorrente l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza del 5 ottobre 2011, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza

Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)